

## INTERVENTO

**Politica  
e dirigenti:  
un dialogo  
difficile**di **Francesco Verbaro**

Una delle tematiche più travagliate della riforma delle pubbliche amministrazioni è quella riguardante il rapporto tra politica e dirigenza. Basti pensare ai numerosi interventi normativi sugli incarichi dirigenziali, nonché alle innumerevoli sentenze sulla materia della Corte costituzionale. A ciò si aggiunga l'abbondante legislazione regionale, stranamente veloce nell'inseguire le peggiori pratiche statali, con la relativa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Le molte modifiche all'articolo 19 del Dlgs sullo spoil system e le altrettante numerose sentenze della Corte "misurano" la dialettica tra politica e dirigenza. Il tema si badi bene, riguarda tutti, e per capirlo basta pensare ai danni che può produrre una dirigenza incapace o debole in termini di cattiva gestione.

Questo atteggiamento invasivo della politica si è manifestato con due interventi legislativi di revirement, il Dl 78/10 (art. 9, comma 32) e il Dl 138/11, articolo 1, comma 18, volti ad abrogare disposizioni di garanzia sugli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Da ultimo, con il Dl sulla "spending review", che contempla il taglio delle dotazioni organiche della dirigenza di prima e seconda fascia del 20%, si prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri la cessazione automatica degli incarichi conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del Dlgs 165/2001.

Eppure la sentenza della Consulta 246/2011 ha affermato l'illegittimità di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di «funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico», anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni.

Ma non è stato un "conflitto" combattuto solo attraverso

leggi e sentenze, ma anche attraverso l'utilizzo dei processi di riorganizzazione e i relativi regolamenti, volti a modificare oppure cancellare (quasi mai a dire il vero) posizioni dirigenziali, ma soprattutto a far decadere gli incarichi in essere.

Dal 2001 al 2007 il numero delle posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali dello Stato, dati del Ruolo unico della dirigenza, proprio nei primi anni di attuazione della riforma del Titolo V, passa da 351 a 503. Al contempo la durata minima dell'incarico dirigenziale viene modificata, addirittura eliminandola in una prima fase, circa tre volte. Le norme in materia di organizzazione portano a modificare i regolamenti dei ministeri e a rinnovare gli incarichi dirigenziali mediamente circa 4 volte dal 2001 al 2009. Tutto questo ha portato a una durata media dei singoli contratti che non è andata oltre i due anni, con grave pregiudizio per l'imparzialità amministrativa e la continuità dell'attività gestionale. Oggi il Dl 95 prevede una riduzione degli incarichi dirigenziali pari al 20% delle posizioni. Dovrebbe essere chiaro che non è legittimo prevedere una cessazione automatica di tutti gli incarichi, ma solo di quelli di cui è stato modificato l'oggetto a seguito della soppressione o incorporazione dell'ufficio. Sia le diverse sentenze della Corte, sia le numerose ordinanze e pareri del Consiglio di Stato hanno confermato più volte questo principio.

Non può essere quindi la riorganizzazione prevista dalla spending review l'occasione per la politica per operare in termini di spoil system e per far prevalere logiche di fiducia politica a discapito del merito e della professionalità. È un problema di scelte manageriali volte a individuare, nella fase più difficile della

storia del settore pubblico dal 1948 ad oggi, le competenze in grado di trasformare le nostre amministrazioni in strutture che costino meno e funzionino meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

